



N. **199** ORIGINALE
del reg. delib.

COMUNE DI CODROIPO
PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ordinaria Adunanza di prima convocazione

OGGETTO: MODIFICAZIONE ART. 21 DEL VIGENTE REGOLAMENTO EDILIZIO.

L'anno millenovecenosettanta uno
il giorno **14** del mese di **dicembre**
alle ore **19.30**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta
con avvisi recapitati ai singoli consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

inviata al C.P.C.
il **22 DIC. 1971**
Prot. N. **12895**

CONSIGLIERE		Presente	Assente	CONSIGLIERE		Presente	Assente
1 Zampero Lauro		si		16 De Paulis Giuseppe		si	
2 Cengerle Renato		si		17 Toneatto Umberto		si	
3 Tempo Luigino		--	si	18 Beltrame Dante		--	si
4 Donada Pierino		si		19 Cesari Sergio		si	
5 Prueher Ada ved. Picotti		si		20 Giacomini Amedeo		si	
6 Rebbelato Luigi		si		21 Domenicali Luciano		si	
7 Savonitto Lorenzo		si		22 Peron Sergio		si	
8 Mangiarotti Francesco		si		23 Zamparini Mario		si	
9 Ghio Sergio		si		24 Driutti Ermenegildo		--	si
10 Miculen Giuliana		si		25 Oriati Aldo Andrea		si	
11 Sudati Francesco		si		26 Moliner Aurelio		si	
12 Chittaro Mario		si		27 Martini Maria Caterina		si	
13 Facchinutti Giordano		si		28 Massimo Gian Paolo		si	
14 Calligeris Renzo		si		29 Moroso Erasmo		si	
15 Flumignan Danilo		si		30 Blasoni Fabio		si	

Presenti N. **27**

Assenti N. **3**

Assiste il Segretario Capo Sig. Giuseppe Cucovaz

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. dott. Lauro Zampero nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio

Comunale adotta la seguente deliberazione:

Premesso che:

questo Comune è dotato di regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione approvato con decreto interministeriale del 20 luglio 1964;

con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.114/Urb. dd. 21.10.1970 venivano approvate, con modifiche, le varianti introdotte nei predetti regolamento edilizio e programma di fabbricazione dal Consiglio Comunale con proprie deliberazioni n°17 del 29.1.1969 e n.86 del 1.8.1969;

una delle modifiche è costituita nella istituzione di un nuovo tipo di zona residenziale denominata "zona estensiva rada" la cui normativa all'art.21 del suddetto regolamento sub. lettera "D" disciplina il rilascio di licenze edilizie previa autorizzazione di lottizzazioni convenzionate della superficie minima di cinque ettari ed aventi le dotazioni di spazi pubblici pro-abitante ivi indicate;

ravvisata la necessità di integrare la normativa di detta "zona estensiva rada", prevedendo la possibilità per l'Amministrazione comunale, in sede di esame dei piani di lottizzazione interessanti aree superiori ai venti ettari, di prescrivere soluzioni urbanistiche articolate nella composizione planivolumetrica per adeguarle a un criterio di insediamento strutturalmente e funzionalmente autonomo;

tenuto opportuno, a tal fine, fissare alcuni parametri che consentano la elaborazione di piani di lottizzazione con previsioni planivolumetriche diversificate;

sentito l'Assessore ai Lavori Pubblici;

1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15

- Vista la legge urbanistica 17.8.1942, n.150, modificata dalla legge 6.8.1967, n.765;
 - visto il vigente regolamento edilizio comunale;
- con votazione unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

all'art.21 - lettera D) "zona rada estensiva" del vigente regolamento edilizio comunale e annesso programma di fabbricazione sono aggiunti i seguenti commi:


"Per piani di lottizzazione convenzionati di notevoli entità e che coprano un'area superiore ai venti ettari, potranno consentirsi soluzioni urbanistiche con la definizione nel proprio ambito di zone edilizie a diverso indice di fabbricabilità fondiaria.

La soluzione planivolumetrica non dovrà però, nel suo complesso, superare l'indice di fabbricabilità di cui al primo comma lettera B, calcolato sull'intera area.

Per tipologie edilizie diverse da quelle previste dal primo comma del presente articolo, ferme restando le disposizioni generali relative alla dotazione di spazi pubblici per abitante di cui al secondo comma e quelle inerenti alla distanza minima dal margine della strada di cui al primo comma, lettera E, sempre del presente articolo, la distanza degli edifici dai confini di proprietà non potrà scendere al di sotto della loro altezza divisa per due, la distanza tra edifici non potrà essere inferiore alla metà della somma delle loro altezze, e la superficie coperta non potrà superare il 20% del lotto a disposizione, eccettuate le zone per cui l'edificabilità sarà soggetta alla presentazione di piano volumetrico esteso all'intera area da edificare".-

o, confermato e sottoscritto.


PRESIDENTE



IL CONSIGLIERE ANZIANO



IL SEGRETARIO CAPO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per

5 consecutivi del 16.12.1971 al 21.12.1971

Codroipo, li 22 dicembre 1971



L'IMPIEGATO RESPONSABILE



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA
ASSESSORATO AGLI ENTI LOCALI
COMITATO PROVINCIALE DI CONTROLLO DI UDINE